

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 GIUGNO 2015, N. 81 E 14 SETTEMBRE 2015, NN. 148, 149, 150 E 151, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 13, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.”;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il quale prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 10 dello stesso articolo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge n. 183 del 2014, il Governo può adottare, con la medesima procedura, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse;

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, che, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi;

VISTO l'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 8), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla revisione dell'ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, con particolare riferimento all'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

VISTO l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

VISTO l'articolo 1, comma 4, della legge n. 183 del 2014, recante i principi e criteri direttivi a cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega di cui al comma 3, tra i quali il criterio di cui alla lettera f) relativo alla razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

VISTO l'articolo 1, comma 5, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera f), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell'eventuale natura formale della violazione, in modo da favorire l'immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera g), della legge n. 183 del 2014 recante il criterio di delega relativo alla previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore;

VISTO l'articolo 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014, che, allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività ispettiva, delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie

contrattuali e dei rapporti di lavoro, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le convenzioni internazionali;

VISTO l'articolo 1, comma 7, lettera h), della legge n. 183 del 2014, recante il criterio di delega relativo alla previsione, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati;

VISTO l'articolo 1, comma 7, lettera l), recante il criterio di delega volto a prevedere la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del2016;

VISTA l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del2016;

ACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del2016;

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

EMANA

il seguente decreto legislativo

CAPO I

Art. 1

(Modificazioni al decreto legislativo n. 81 del 2015)

1. Al decreto legislativo n. 81 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori non agricoli o professionisti,

le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.»;

b) all'articolo 48, comma 3, l'alinea è sostituito dal seguente:

«3. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese in agricoltura nei limiti di cui al comma 1, primo periodo, con riferimento:»;

c) all'articolo 49, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo e la durata della prestazione. I committenti imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al primo periodo, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate modalità applicative della disposizione di cui al primo periodo nonché ulteriori modalità di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

CAPO II

Art. 2

(Modificazioni al decreto legislativo n. 148 del 2015)

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. I contratti di solidarietà di cui all'articolo 21, comma 5, in corso da almeno dodici mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 possono essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva, a condizione che la riduzione complessiva dell'orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali, e vige la contribuzione figurativa di cui all'articolo 6. Trova applicazione l'articolo 21, comma 5, ultimo periodo e la contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 è ridotta in misura pari al 50%. Il contributo di cui al comma 1 o l'agevolazione contributiva di cui al comma 2 si applicano per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e il suo termine di scadenza e tale periodo si computa ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5. Per i lavoratori di cui al presente comma non trova applicazione la disposizione di cui al comma 5.»;

b) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo le parole «e di 100 milioni di euro per l'anno 2018» sono inserite le seguenti: «ed entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo,»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015 riguardanti casi di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, che comportino notevoli ricadute occupazionali, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico territoriale, e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può, altresì, essere concessa, su domanda, la reiterazione della misura di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per la durata stabilita dalla commissione di cui al comma 4 e, comunque, nel limite massimo di ventiquattro mesi. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto entro il limite di spesa di cui al comma 5, primo periodo, e non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.»;

3) al comma 5, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «Ai fini di cui ai commi 3 e 4-*bis* il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018 che costituiscono il limite di spesa complessivo per ciascuno degli anni considerati ai fini del riconoscimento dei benefici di cui ai commi 3 e 4-*bis* secondo i criteri definiti con il decreto di cui al terzo periodo. Ai fini del monitoraggio della relativa spesa, i decreti di cui ai commi 3 e 4-*bis* sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri per l'applicazione dei commi 3, 4 e 4-*bis* ivi inclusa la possibilità di rideterminazione dei benefici previsti dai commi 3 e 4-*bis* al fine del rispetto del complessivo limite di spesa di cui al primo periodo.»;

c) all'articolo 45, comma 1, dopo le parole «articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92,» sono inserite le seguenti: «nonché, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'INAPP».

CAPO III

Art. 3

(Modificazioni al decreto legislativo n. 149 del 2015)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 149 del 2015, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'Ispettorato ha una sede centrale in Roma e un massimo di 80 sedi territoriali. In fase di avvio, la sede centrale dell'Ispettorato è ubicata presso un immobile demaniale o un immobile già in uso al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali o un immobile dell'INPS, dell'INAIL o di altri Istituti previdenziali.».

Art. 4

(Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche)

1. L'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

2. Le parole «Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori», ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: «Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche» e la parola «ISFOL», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «INAPP».

Art. 5

(Modificazioni al decreto legislativo n. 150 del 2015)

1. Al decreto legislativo n. 150 del 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente: «Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e Italia Lavoro S.p.A.»;

b) agli articoli 4, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 17, lettera d), 10, commi 1, 2 e 3, 13, comma 1, 14, commi 1, 4, alinea e lettera e), 15, comma 1, e 16, comma 2, la parola «ISFOL» è sostituita dalla seguente: «INAPP»;

c) all'articolo 4, comma 9, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Al personale dell'INAPP trasferito all'ANPAL continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale applicato dall'ente di provenienza.»;

d) all'articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. l'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.»;

e) all'articolo 9, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole «dei servizi per il lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 18»;

2) dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

«q-bis) coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone disoccupate, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.»;

f) all'articolo 10, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Funzioni e compiti dell'Istituto per l'analisi delle politiche pubbliche»;

g) all'articolo 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,»;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro affluiscono, inoltre, sulla base di specifiche convenzioni, **senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**, i dati contenuti nella banca dati reddituale, **con riferimento alle dichiarazioni dei redditi con modello 730 o modello unico PF presentate dalle persone fisiche e alle dichiarazioni con modello 770 semplificato e alle certificazioni uniche presentate dai sostituti d'imposta, gli esiti delle consultazioni delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e i dati contenuti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti (ANS) di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui al decreto legislativo n. 76 del 2005 nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati (ANSUL) di cui al decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.**»;

h) all'articolo 14, comma 4, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

«d-bis) il Presidente dell'Istat o un suo delegato;»;

i) all'articolo 19, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini del comma 1 si considerano disoccupati i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

2. All'articolo 118, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La vigilanza sulla gestione dei fondi è esercitata dall'ANPAL, istituita dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ne riferisce gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche ai fini della revoca dell'autorizzazione e del commissariamento dei fondi nel caso in cui vengano meno le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.».

CAPO IV

Art. 6

(Modificazioni al decreto legislativo n. 151 del 2015)

1. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 3-*bis*, le parole «riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento»;

b) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, le parole da «di una somma pari a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*.»;

2) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Per la violazione di cui al comma 4, trova applicazione la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni. La diffida prevede, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici.»;

3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.».

3. All'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

CAPO V

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Relazione illustrativa

Il presente decreto contiene le prime modifiche e integrazioni ai decreti legislativi nn. 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015 emanati in attuazione della legge delega n. 183 del 2014, cd. *Jobs Act*.

Decreto legislativo n. 81 del 2015

Le modifiche all'articolo 48, in materia di lavoro accessorio, sono finalizzate a escludere il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente. L'esclusione è motivata dal fatto che l'utilizzo del lavoro accessorio in agricoltura è già soggetto, oltre al limite generale dei 7.000 euro per lavoratore, anche ai limiti di cui al comma 3 dello stesso articolo 48, il quale prevede che in agricoltura il lavoro accessorio sia utilizzabile per le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università e per le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici soggetti ad aliquota ridotta ai sensi all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Le modifiche all'articolo 49 sono volte a garantire la piena tracciabilità dei buoni lavoro utilizzati per compensare le prestazioni di lavoro accessorio.

Per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, mutuando la procedura già utilizzata per tracciare il lavoro intermittente, si prevede che la comunicazione preventiva venga effettuata, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione lavorativa, alla sede territoriale competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, comunicando i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione. Invece, i committenti imprenditori agricoli, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, sono tenuti a comunicare esclusivamente i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo e la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 7 giorni, ciò per tenere conto della specificità del lavoro agricolo e della difficoltà dei committenti di lavoro agricolo di prevedere *ex ante* la durata delle prestazioni e il numero esatto di lavoratori da utilizzare a causa del condizionamento dell'attività agricola da parte di fattori metereologici.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere individuate le modalità attuative di tale obbligo di comunicazione e ulteriori modalità di assolvimento in funzione dello sviluppo delle tecnologie.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per la violazione dell'analogo obbligo previsto per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. Si specifica, inoltre, che, trattandosi di violazione non sanabile a posteriori, non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Decreto legislativo n. 148 del 2015

Le modifiche all'articolo 41 sono finalizzate a consentire la trasformazione dei contratti di solidarietà «difensivi» in contratti di solidarietà «espansivi», così da favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove e più aggiornate competenze.

La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno, e dovrà avvenire nelle forme previste per la stipula dei contratti di solidarietà espansivi.

La trasformazione non può prevedere una riduzione d'orario superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione salariale originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponible ai fini previdenziali e i lavoratori beneficiano dell'accredito contributivo figurativo.

Inoltre, si stabilisce che le quote di trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa maturate durante il periodo di solidarietà restino a carico della gestione previdenziale di afferenza e che la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro sia ridotta del 50%.

La disposizione prevede altresì che il contributo e le agevolazioni previste per i contratti di solidarietà espansiva di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 trovino applicazione per il solo periodo compreso tra la data di trasformazione del contratto e la sua data di scadenza, periodo che va computato ai fini degli articoli 4 e 22, comma 5 dello stesso decreto.

Si dispone, infine, che per i lavoratori interessati dalla trasformazione non trova applicazione l'articolo 41, comma 5, il quale prevede che ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati stipulati contratti collettivi espansivi, che abbiano una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di ventiquattro mesi e abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta, il trattamento di pensione nel caso in cui essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo.

Le modifiche all'articolo 42 sono volte a consentire che, per gli accordi conclusi e sottoscritti in sede governativa entro il 31 luglio 2015, riguardanti imprese di rilevante interesse strategico per l'economia nazionale, su domanda, possa essere concessa, con decreto interministeriale, la reiterazione della riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 per la durata stabilita dalla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal comma 4 dello stesso articolo 42 e comunque entro il limite di 24 mesi. All'onere derivante dalla concessione della riduzione contributiva in esame si provvede entro il limite di spesa di cui al comma 5 e i decreti di concessione sono soggetti al monitoraggio finalizzato al rispetto del limite di spesa di cui allo stesso comma 5. Non trova applicazione il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 settembre 2015, n. 17981.

La modifica all'articolo 45 è finalizzata a consentire anche all'ISFOL (che assume la denominazione di INAPP) di accedere ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL e dall'Agenzia delle Entrate e da altri enti e amministrazioni.

Decreti legislativi n. 149 e 150 del 2015

La modifica all'articolo 1 del decreto legislativo n. 149 del 2015 consente, almeno nella fase di avvio, l'allocazione della sede dell'Ispettorato presso un immobile in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali seppure non di proprietà dello stesso. La modifica consente, inoltre, in prospettiva, all'Ispettorato di avere maggiori poteri decisionali in ordine alla allocazione della propria sede centrale.

L'articolo 4 dello schema di decreto prevede che l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, cambi denominazione e assuma quella di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche, maggiormente corrispondente ai compiti di monitoraggio e valutazione svolti dall'Istituto. Gli articoli 5, comma 1, lettere a), b) ed f) apportano le conseguenti modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 150 del 2015.

La modifica all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015, che sopprime il «ruolo ad esaurimento» previsto per i dipendenti ISFOL ora INAPP che transitano nei ruoli ANPAL, è finalizzata ad evitare che questi possano vedere pregiudicate le loro aspettative di carriera, in particolare per non poter partecipare alle procedure per ottenere un superiore inquadramento.

La modifica all'articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015 consiste nella previsione secondo cui l'ANPAL effettua la verifica dei residui passivi a valere sul fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi ad impegni assunti in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione di modifica. Con decreto interministeriale, in seguito alle verifiche effettuate dall'ANPAL, vengono individuate le risorse da disimpegnare che nella misura del 50 per cento confluiscono in una gestione a stralcio per essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Le modifiche all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 riguardano le funzioni attribuite all'ANPAL. La prima mira a chiarire quali sono i servizi per il lavoro che rientrano nelle competenze dell'ANPAL tramite il rinvio ai servizi e alle misure di politica attiva elencate nell'articolo 18 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015. La seconda modifica aggiunge alle competenze dell'ANPAL il coordinamento dei programmi formativi destinati alle persone prive di impiego, ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e province autonome.

Le modifiche all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 sono finalizzate, da un canto, ad inserire il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i soggetti che cooperano con l'ANPAL alla realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, dall'altro, ad integrare la base dati che costituisce il sistema informativo unitario dei servizi per il lavoro con i dati della banca dati reddituale, delle banche dati catastali e di pubblicità immobiliare e delle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, contenenti l'Anagrafe nazionale degli studenti, il Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti nonché l'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati.

Con riferimento ai dati reddituali, la disposizione è strettamente connessa con il ripristino dell'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, tale da comportare redditi non superiori alla soglia minima esente da imposizione fiscale.

Riguardo ai dati contenuti nelle banche dati che fanno capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la disposizione è connessa con la necessità di assicurare la conoscenza di dati relativi al livello di istruzione degli utenti dei servizi per l'impiego, ai fini della valutazione del profilo professionale di occupabilità e conseguentemente alla individuazione del possibile percorso di ingresso o reingresso nel mercato del lavoro, nonché ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

La modifica all'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2015 è volta a precisare, così come già emerge indirettamente dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015, che lo stato di disoccupazione è compatibile con lo svolgimento di rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, dai quali il lavoratore ricava redditi di ammontare esiguo, tali da non superare la misura del reddito corrispondente ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La modifica all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è volta a prevedere espressamente la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di revocare l'autorizzazione all'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua e di disporre il commissariamento qualora vengono meno i requisiti e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

Decreto legislativo n. 151 del 2015

Vengono disposte le seguenti modifiche alla legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità:

- a) si stabilisce la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento.
- b) si lega l'importo delle sanzioni di cui all'articolo 15 della legge n. 68 del 1999 alla misura del contributo esonerativo previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, della medesima legge;
- c) si chiarisce che per le violazioni di quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, della legge n. 68 del 1999 è applicabile la procedura della diffida, disciplinata dall'art. 13 del decreto legislativo n. 124 del 2004. In tal caso, la diffida dispone, in relazione alla quota d'obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici competenti;
- d) si prevede che gli importi delle sanzioni amministrative di cui articolo 15, comma 1, sono adeguate ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La modifica all'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300 è conseguente all'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, le cui sedi territoriali subentrano nelle funzioni già esercitate dalle Direzioni territoriali del lavoro. In particolare, si chiarisce che, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro (che, dalla data della piena operatività dell'Ispettorato, sostituiscono le Direzioni territoriali del lavoro), qualora non si raggiunga l'accordo sindacale, gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati, in alternativa, previa autorizzazione della sede territoriale o della sede centrale dell'Ispettorato.

In ogni caso, si chiarisce che i provvedimenti autorizzatori adottati dall'Ispettorato sono definitivi per cui non è possibile proporre contro gli stessi ricorso gerarchico. Ciò deriva dal fatto che i provvedimenti autorizzatori sono adottati tanto dalle sedi territoriali, quanto, a scelta delle imprese che hanno unità produttive dislocate in più ambiti territoriali, dalla sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. E, mentre per i provvedimenti delle sedi territoriali, si potrebbe ipotizzare un ricorso alla sede centrale, nei confronti dei provvedimenti di quest'ultima non è possibile individuare un superiore gerarchico. Infatti, il rapporto che lega l'Ispettorato al Ministro del lavoro e delle politiche sociali si qualifica come rapporto di vigilanza e non gerarchico.

La modifica all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 ha lo scopo di chiarire, tramite l'introduzione del comma 8-*bis*, che la procedura in materia di dimissioni e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, così come la precedente procedura disciplinata dall'articolo 4, commi da 17 a 23-*bis* della legge n. 92 del 2012, non trova applicazione nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. E ciò in considerazione del fatto che la *ratio* dell'intervento normativo di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015 è principalmente quella di contrastare la pratica delle c.d. dimissioni in bianco (cfr. articolo 1, comma 6, lett. g), della legge delega n. 183 del 2014), pratica che non risulta presente nell'ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Relazione tecnica

Decreto legislativo n. 81 del 2015

Le modifiche all'articolo 48, in materia di lavoro accessorio, sono finalizzate ad escludere il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali, fermo restando il limite di 7.000 per lavoratore, possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente.

La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a esplicitare in una norma primaria una prassi già consolidata. La disciplina del lavoro accessorio è stata infatti interpretata (*cf.* circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4/2013 del 18/01/2013) nel senso che, in ragione della specialità del settore agricolo, la disposizione concernente l'ulteriore limite dei 2.000 euro per singolo committente non è applicabile alle prestazioni rese nei confronti di imprenditori agricoli. Si evidenzia, inoltre, che la modifica normativa non incide sul limite massimo riferito al singolo lavoratore che rimane fermo a 7.000 euro e ha il solo scopo di consentire al lavoratore di effettuare prestazioni di lavoro accessorio per lo stesso committente imprenditore agricolo fino al limite massimo di 7.000.

In particolare, si ritiene che la disposizione non sia suscettibile di determinare effetti finanziari apprezzabili, in quanto, anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015, il limite dei 2.000 euro per singolo committente imprenditore non ha trovato applicazione nei confronti dei committenti imprenditori agricoli. Infatti, indipendentemente dalle modifiche normative nel frattempo intervenute (l'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 è confluito nell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015), ha continuato a trovare applicazione l'interpretazione fornita dalla circolare n. 4/2013 del 18/01/2013. Pertanto, la modifica all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, oggi proposta, si risolve in un adeguamento della situazione normativa alla perdurante situazione di fatto.

Si osserva, comunque, che l'ultimo rapporto sull'utilizzo dei voucher, elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 22/03/2016 rende evidente che l'aumento del ricorso al lavoro accessorio è stato registrato in seguito all'eliminazione dei limiti soggettivi e oggettivi all'istituto ad opera della legge n. 92 del 2012, che ha prodotto i suoi effetti a partire dal mese di luglio 2012.

L'importo lordo riscosso mediamente da ciascun lavoratore ha raggiunto il valore massimo nel 2011 (677,12 euro), mentre nel 2015 si è attestato sui 633 euro annui medi. Sotto questo profilo, il rapporto evidenzia che «non sembra avere avuto effetto significativo l'aumento a 7.000 euro del compenso complessivo per singolo lavoratore introdotto a giugno del 2015 con il D.Lgs. 81. Il 64,8% dei prestatori ha riscosso nel 2015 meno di 500 € di valore complessivo. Il 20% ha superato i 1.000 €». Il rapporto evidenzia, inoltre, che i settori in cui l'uso dei voucher risulta più significativo sono stati nel 2015 il commercio, il turismo e i servizi, e che il settore agricolo si colloca all'ultimo posto. Per quanto concerne, poi, l'effetto di sostituzione di precedenti rapporti di lavoro, il rapporto ministeriale del 22/03/2016 mette in luce che nel 2015 solo il 7,9% dei lavoratori retribuiti con voucher avevano avuto nei tre mesi precedenti un rapporto di lavoro (la percentuale sale al 10,0% se si prende a riferimento un periodo di sei mesi) e che i settori nei quali il fenomeno è più significativo sono, ancora una volta, il turismo, il commercio e i servizi, mentre nel settore agricolo le percentuali sono molto più contenute. Dall'analisi dei dati, il rapporto trae la conclusione che «i dati relativi al 2015 non mostrano, comunque, una crescita del dato successiva al riordino dei contratti operato a giugno col D.Lgs. 81/2015: le percentuali di sostituzione, anzi, da luglio decrescono». È dunque difficile ipotizzare che il lavoro accessorio abbia rappresentato un'alternativa rispetto ad altre forme di rapporto di lavoro, se non eventualmente per il settore turistico con l'avvertenza che le prestazioni lavorative compensate con i voucher potrebbero essere state precedentemente rese nell'ambito di un contratto di lavoro intermittente o addirittura in modo irregolare. A conferma della difficoltà di instaurare una relazione certa tra l'utilizzo dei voucher e il ricorso ad altre forme di lavoro più stabili, si evidenzia che i percettori di voucher non sono in genere lavoratori esclusivi. Un'analisi effettuata dall'INPS riferita al 2014, incrociando i dati provenienti da archivi diversi, ha evidenziato come su circa un milione di percettori, 400 mila erano privi di altra posizione (categoria che include gli studenti impiegati nell'agricoltura), 281 mila erano attivi anche come lavoratori dipendenti, 168 mila erano nello stesso anno percettori di indennità di disoccupazione o mobilità e 97 mila risultavano percettori di una pensione.

La modifica all'articolo 49 non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si limita ad estendere al lavoro accessorio la comunicazione preventiva già esistente per il lavoro intermittente. Ciò non comporta la realizzazione di nuove banche dati o la creazione di un nuovo applicativo, ma l'utilizzo di quello già in uso per effettuare le analoghe comunicazioni relative al lavoro intermittente.

Decreto legislativo n. 148 del 2015

La modifica all'articolo 41 prevede la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà "difensiva" in contratti di solidarietà "espansiva" di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in modo da favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove e più aggiornate competenze. La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno. La trasformazione lascia invariate la durata del contratto di solidarietà e l'entità della riduzione di orario non può essere superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali. E' prevista, inoltre, l'integrale copertura dell'accredito contributivo figurativo. La disposizione prevede altresì che la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro sia ridotta del 50%. Il datore di lavoro ha diritto alle agevolazioni previste dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (comma 1 o in alternativa comma 2) per ogni lavoratore assunto per una durata corrispondente al periodo intercorrente tra la data di trasformazione del contratto da "difensivo" in "espansivo" e il termine di scadenza originariamente concordato in relazione al contratto "difensivo". Si ricorda che, sulla base delle indicazioni ministeriali e delle circolari dell'INPS, deve sussistere corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. E' espressamente previsto che per i lavoratori beneficiari della disposizione in esame (trasformazione del contratto di solidarietà da passivo a espansivo con parziale integrazione della retribuzione a carico dello Stato e riconoscimento della contribuzione figurativa) non operi il beneficio di cui al comma 5 dell'articolo 41.

Dal punto di vista della finanza pubblica, l'effetto del costo delle agevolazioni previste dall'art. 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è decisamente bilanciato dal risparmio sulla prestazione di integrazione salariale non erogate dall'INPS, seppure valutato al netto della minore contribuzione addizionale dovuta dal datore di lavoro per i periodi di integrazione salariale, tenuto conto sia dell'entità delle agevolazioni contributive in esame e sia dei differenti livelli retributivi (l'agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 41 pur essendo maggiore di quella di cui al comma 1 afferisce comunque a soggetti con livelli retributivi più bassi).

Si può pertanto concludere che la disposizione in esame non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica all'articolo 42 non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto gli oneri conseguenti alla concessione della riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 gravano sulle STESSE risorse individuate dal comma 5 dell'articolo 42 nel rispetto e nei limiti del tetto di spesa ivi stabilito. Al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa è stato previsto che i decreti di concessione della riduzione contributiva siano trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per il monitoraggio e che gli interventi siano concessi in base ai criteri stabiliti con il decreto attuativo dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

La modifica all'articolo 45 prevede la possibilità per l'Istituto nazionale per le politiche pubbliche (INAPP) - nuova denominazione assunta dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell'articolo 4 del decreto in esame - di accedere ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate e da altri enti e amministrazioni ai fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché non si prevede la realizzazione di nuove banche dati, ma la possibilità di accesso da parte dell'INAPP, costituito con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, a banche dati esistenti - sia per quanto riguarda le informazioni contenute nella banca dati sia per quanto riguarda i flussi di comunicazioni da e verso enti esterni -, i cui costi complessivi sono interamente sostenuti dall'INAPP nell'ambito degli stanziamenti già previsti in bilancio per l'amministrazione e lo sviluppo delle banche dati esistenti presso l'Istituto (capitolo 1.03.02.19.005, "servizi per sistemi e relativa manutenzione").

Decreto legislativo n. 149 del 2015

La modifica all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 149 del 2015 consente l'allocatione della sede dell'Ispettorato presso un immobile in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali seppure non di proprietà dello stesso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta comunque di un immobile già attualmente nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i cui oneri sono quindi già considerati negli ordinari stanziamenti di bilanci del Dicastero.

Decreto legislativo n. 150 del 2015

In merito all'articolo 4 dello schema di decreto, concernente il cambiamento della denominazione dell'ISFOL in INAPP, si rappresenta che le funzioni e i compiti dell'Istituto sono fissati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e non vengono modificati, e che un ampliamento dei compiti non può derivare dal semplice cambiamento della denominazione. Si può pertanto concludere che la disposizione in esame non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione che prevede il mantenimento dell'applicazione al personale dell'INAPP trasferito all'ANPAL del contratto collettivo nazionale dell'ente di provenienza risponde all'esigenza di utilizzare, per determinati compiti dell'ANPAL, il personale INAPP in ragione delle specifiche professionalità e competenze tecniche richieste, unitamente alle relative funzioni di supporto.

Le modifiche all'articolo 5 prevedono che l'ANPAL effettuino la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le somme disimpegnate a seguito di tale verifica sono destinate per il 50% confluiscono su una gestione a stralcio del medesimo Fondo di rotazione per essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, ma solo una diversa distribuzione delle somme disimpegnate a seguito della verifica dei residui passivi.

L'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non prevede l'istituzione di nuove banche dati, ma l'utilizzo dei dati presenti in banche dati già esistenti e, comunque, il comma 7 dello stesso articolo, dispone che "Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione europea", che presentano le necessarie disponibilità.

Per quanto riguarda la modifica della definizione dello stato di disoccupazione, si rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2015, lo stato di disoccupazione non produce effetti sulle prestazioni di carattere sociale, che sono semmai condizionate alla mera non occupazione (art. 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015).

La conservazione dello stato di disoccupazione, peraltro, non comporta oneri in relazione alle prestazioni di Naspi, per le quali gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015 già prevedono uno speciale regime di parziale cumulabilità in relazione ai casi di svolgimento di attività lavorativa con remunerazione inferiore al minimo esente da imposizione fiscale.

Conseguentemente la reintroduzione dell'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione vale a ripristinare il parallelismo tra il citato istituto della cumulabilità parziale della Naspi con la permanenza dello stato di disoccupazione, ripristinando la situazione standard secondo cui il percettore di Naspi deve essere in stato di disoccupazione per tutto il periodo di fruizione della medesima.

Si mette, inoltre, in luce che fino al 24 settembre 2015 la definizione di «stato di disoccupazione» era stabilita dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, come la condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti. Tale definizione era completata da quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, secondo cui lo stato di disoccupazione era conservato in caso di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Se, dunque, da un canto, la modifica oggi proposta non fa altro che ripristinare un regime già vigente fino al settembre dell'anno scorso (2015), dall'altro, si rappresenta che i principali incentivi all'occupazione vigenti - in particolare, gli esoneri contributivi previsti dalla legge di stabilità per il 2015 e dalla legge di

stabilità per il 2016 - non sono legati alla sussistenza del mero stato di «disoccupazione», ma richiedono l'assenza nei sei mesi precedenti l'assunzione incentivata in capo al lavoratore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Decreto legislativo n. 151 del 2015

Le modifiche apportate alla legge n. 68 del 1999 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un incremento dell'ammontare delle sanzioni rispetto alla disciplina previgente, finalizzato a rendere coerente la disciplina sanzionatoria con quella del versamento dei contributi esonerativi. Poiché le sanzioni sono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, il loro incremento è da considerarsi neutrale ai fini della finanza pubblica.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 15 GIUGNO 2015, N. 81 E 14 SETTEMBRE 2015, NN. 148, 149, 150 E 151, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 13, DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

Relazione tecnica

Decreto legislativo n. 81 del 2015

Le modifiche all'articolo 48, in materia di lavoro accessorio, sono finalizzate ad escludere il settore agricolo dall'applicazione del limite imposto ai committenti imprenditori, i quali, fermo restando il limite di 7.000 euro per lavoratore, possono avvalersi di prestazioni di lavoro accessorio per compensi non superiori a 2.000 euro per ciascun committente.

La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si limita a esplicitare in una norma primaria una prassi già consolidata. La disciplina del lavoro accessorio è stata infatti interpretata (*cf.* circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4/2013 del 18/01/2013) nel senso che, in ragione della specialità del settore agricolo, la disposizione concernente l'ulteriore limite dei 2.000 euro per singolo committente non è applicabile alle prestazioni rese nei confronti di imprenditori agricoli. Si evidenzia, inoltre, che la modifica normativa non incide sul limite massimo riferito al singolo lavoratore che rimane fermo a 7.000 euro e ha il solo scopo di consentire al lavoratore di effettuare prestazioni di lavoro accessorio per lo stesso committente imprenditore agricolo fino al limite massimo di 7.000.

In particolare, si ritiene che la disposizione non sia suscettibile di determinare effetti finanziari apprezzabili, in quanto, anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015, il limite dei 2.000 euro per singolo committente imprenditore non ha trovato applicazione nei confronti dei committenti imprenditori agricoli. Infatti, indipendentemente dalle modifiche normative nel frattempo intervenute (l'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 è confluito nell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015), ha continuato a trovare applicazione l'interpretazione fornita dalla circolare n. 4/2013 del 18/01/2013. Pertanto, la modifica all'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015, oggi proposta, si risolve in un adeguamento della situazione normativa alla perdurante situazione di fatto.

Si osserva, comunque, che l'ultimo rapporto sull'utilizzo dei voucher, elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 22/03/2016 rende evidente che l'aumento del ricorso al lavoro accessorio è stato registrato in seguito all'eliminazione dei limiti soggettivi e oggettivi all'istituto ad opera della legge n. 92 del 2012, che ha prodotto i suoi effetti a partire dal mese di luglio 2012.

L'importo lordo riscosso mediamente da ciascun lavoratore ha raggiunto il valore massimo nel 2011 (677,12 euro), mentre nel 2015 si è attestato sui 633 euro annui medi. Sotto questo profilo, il rapporto evidenzia che «non sembra avere avuto effetto significativo l'aumento a 7.000 euro del compenso complessivo per singolo lavoratore introdotto a giugno del 2015 con il D.Lgs. 81. Il 64,8% dei prestatori ha riscosso nel 2015 meno di 500 € di valore complessivo. Il 20% ha superato i 1.000 €». Il rapporto evidenzia, inoltre, che i settori in cui l'uso dei voucher risulta più significativo sono stati nel 2015 il commercio, il turismo e i servizi, e che il settore agricolo si colloca all'ultimo posto. Per quanto concerne, poi, l'effetto di sostituzione di precedenti rapporti di lavoro, il rapporto ministeriale del 22/03/2016 mette in luce che nel 2015 solo il 7,9% dei lavoratori retribuiti con voucher avevano avuto nei tre mesi precedenti un rapporto di lavoro (la percentuale sale al 10,0% se si prende a riferimento un periodo di sei mesi) e che i settori nei quali il fenomeno è più significativo sono, ancora una volta, il turismo, il commercio e i servizi, mentre nel settore agricolo le percentuali sono molto più contenute. Dall'analisi dei dati, il rapporto trae la conclusione che «i dati relativi al 2015 non mostrano, comunque, una crescita del dato successiva al riordino dei contratti operato a giugno col D.Lgs. 81/2015: le percentuali di sostituzione, anzi, da luglio decrescono». È dunque difficile ipotizzare che il lavoro accessorio abbia rappresentato un'alternativa rispetto ad altre forme di rapporto di lavoro, se non eventualmente per il settore turistico con l'avvertenza che le prestazioni lavorative compensate con i voucher potrebbero essere state precedentemente rese nell'ambito di un contratto di lavoro

intermittente o addirittura in modo irregolare. A conferma della difficoltà di instaurare una relazione certa tra l'utilizzo dei voucher e il ricorso ad altre forme di lavoro più stabili, si evidenzia che i percettori di voucher non sono in genere lavoratori esclusivi. Un'analisi effettuata dall'INPS riferita al 2014, incrociando i dati provenienti da archivi diversi, ha evidenziato come su circa un milione di percettori, 400 mila erano privi di altra posizione (categoria che include gli studenti impiegati nell'agricoltura), 281 mila erano attivi anche come lavoratori dipendenti, 168 mila erano nello stesso anno percettori di indennità di disoccupazione o mobilità e 97 mila risultavano percettori di una pensione.

La modifica all'articolo 49 non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si limita ad estendere al lavoro accessorio la comunicazione preventiva già esistente per il lavoro intermittente. Ciò non comporta la realizzazione di nuove banche dati o la creazione di un nuovo applicativo, ma l'utilizzo di quello già in uso per effettuare le analoghe comunicazioni relative al lavoro intermittente.

Decreto legislativo n. 148 del 2015

La modifica all'articolo 41 prevede la possibilità di trasformare i contratti di solidarietà "difensiva" in contratti di solidarietà "espansiva" di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, in modo da favorire l'incremento degli organici e l'inserimento di nuove e più aggiornate competenze. La trasformazione può riguardare i contratti di solidarietà difensivi in corso da almeno dodici mesi nonché quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016, a prescindere dal fatto che siano in corso da dodici mesi o meno. La trasformazione lascia invariate la durata del contratto di solidarietà e l'entità della riduzione di orario non può essere superiore a quella già concordata. Ai lavoratori spetta un trattamento di integrazione salariale di importo pari al 50% della misura dell'integrazione salariale prevista prima della trasformazione del contratto e il datore di lavoro integra tale trattamento almeno sino alla misura dell'integrazione originaria. L'integrazione a carico del datore di lavoro non è imponibile ai fini previdenziali. E' prevista, inoltre, l'integrale copertura dell'accredito contributivo figurativo. La disposizione prevede altresì che la contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro sia ridotta del 50%. Il datore di lavoro ha diritto alle agevolazioni previste dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (comma 1 o in alternativa comma 2) per ogni lavoratore assunto per una durata corrispondente al periodo intercorrente tra la data di trasformazione del contratto da "difensivo" in "espansivo" e il termine di scadenza originariamente concordato in relazione al contratto "difensivo". Si ricorda che, sulla base delle indicazioni ministeriali e delle circolari dell'INPS, deve sussistere corrispondenza tra la riduzione concordata dell'orario di lavoro e le assunzioni effettuate. E' espressamente previsto che per i lavoratori beneficiari della disposizione in esame (trasformazione del contratto di solidarietà da passivo a espansivo con parziale integrazione della retribuzione a carico dello Stato e riconoscimento della contribuzione figurativa) non operi il beneficio di cui al comma 5 dell'articolo 41.

Dal punto di vista della finanza pubblica, l'effetto del costo delle agevolazioni previste dall'art. 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015 è decisamente bilanciato dal risparmio sulla prestazione di integrazione salariale non erogate dall'INPS, seppure valutato al netto della minore contribuzione addizionale dovuta dal datore di lavoro per i periodi di integrazione salariale, tenuto conto sia dell'entità delle agevolazioni contributive in esame e sia dei differenti livelli retributivi (l'agevolazione di cui al comma 2 dell'articolo 41 pur essendo maggiore di quella di cui al comma 1 afferisce comunque a soggetti con livelli retributivi più bassi).

Si può pertanto concludere che la disposizione in esame non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La modifica all'articolo 42 non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto gli oneri conseguenti alla concessione della riduzione contributiva di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legge n. 510 del 1996 gravano sulle STESSE risorse individuate dal comma 5 dell'articolo 42 nel rispetto e nei limiti del tetto di spesa ivi stabilito. Al fine di garantire il rispetto del tetto di spesa è stato previsto che i decreti di concessione della riduzione contributiva siano trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze per il monitoraggio e che gli interventi siano concessi in base ai criteri stabiliti con il decreto attuativo dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

La modifica all'articolo 45 prevede la possibilità per l'Istituto nazionale per le politiche pubbliche (INAPP) - nuova denominazione assunta dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell'articolo 4 del decreto in esame - di accedere ai dati elementari detenuti dall'ISTAT, dall'INPS, dall'INAIL, dall'Agenzia delle entrate e da altri enti e amministrazioni ai fini di programmazione, analisi e valutazione degli interventi di politica previdenziale, assistenziale e del lavoro.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché non si prevede la realizzazione di nuove banche dati, ma la possibilità di accesso da parte dell'INAPP, costituito con il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, a banche dati esistenti - sia per quanto riguarda le informazioni contenute nella banca dati sia per quanto riguarda i flussi di comunicazioni da e verso enti esterni -, i cui costi complessivi sono interamente sostenuti dall'INAPP nell'ambito degli stanziamenti già previsti in bilancio per l'amministrazione e lo sviluppo delle banche dati esistenti presso l'Istituto (capitolo 1.03.02.19.005, "servizi per sistemi e relativa manutenzione").

Decreto legislativo n. 149 del 2015

La modifica all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 149 del 2015 consente l'allocatione della sede dell'Ispettorato presso un immobile in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali seppure non di proprietà dello stesso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si tratta comunque di un immobile già attualmente nella disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i cui oneri sono quindi già considerati negli ordinari stanziamenti di bilanci del Dicastero.

Decreto legislativo n. 150 del 2015

In merito all'articolo 4 dello schema di decreto, concernente il cambiamento della denominazione dell'ISFOL in INAPP, si rappresenta che le funzioni e i compiti dell'Istituto sono fissati dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e non vengono modificati, e che un ampliamento dei compiti non può derivare dal semplice cambiamento della denominazione. Si può pertanto concludere che la disposizione in esame non produce maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione che prevede il mantenimento dell'applicazione al personale dell'INAPP trasferito all'ANPAL del contratto collettivo nazionale dell'ente di provenienza risponde all'esigenza di utilizzare, per determinati compiti dell'ANPAL, il personale INAPP in ragione delle specifiche professionalità e competenze tecniche richieste, unitamente alle relative funzioni di supporto.

Le modifiche all'articolo 5 prevedono che l'ANPAL effettuino la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le somme disimpegnate a seguito di tale verifica sono destinate per il 50% confluiscono su una gestione a stralcio del medesimo Fondo di rotazione per essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, ma solo una diversa distribuzione delle somme disimpegnate a seguito della verifica dei residui passivi.

L'inserimento del comma 2-bis nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non prevede l'istituzione di nuove banche dati, ma l'accesso ai dati presenti in banche dati già esistenti e, comunque, il comma 7 dello stesso articolo, dispone che "Il sistema di cui al presente articolo viene sviluppato nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione europea", che presentano le necessarie disponibilità. Per quanto riguarda l'accesso ai dati presenti nelle banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si conferma che dalla disposizione non derivano oneri finanziari per il MIUR, perché le modalità previste (consultazione) non creano nessuna forma di adempimento ulteriore rispetto alla ordinaria gestione delle banche dati citate nella norma né comportano la necessità di adattamento delle banche dati esistenti. Infatti, nella convenzione, saranno precisate le modalità di accesso alle anagrafi degli studenti secondo una consultazione attraverso un servizio in cooperazione applicativa realizzato tramite tecnologia di *web services*, resi disponibili tramite porte di dominio. La soluzione proposta consente di evitare qualunque onere di spesa aggiuntivo in quanto il servizio risulta già esistente.

Per quanto riguarda la modifica della definizione dello stato di disoccupazione, si rileva che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2015, lo stato di disoccupazione non produce effetti sulle prestazioni di carattere sociale, che sono semmai condizionate alla mera non occupazione (art. 19, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015).

La conservazione dello stato di disoccupazione, peraltro, non comporta oneri in relazione alle prestazioni di Naspi, per le quali gli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015 già prevedono uno speciale regime di parziale cumulabilità in relazione ai casi di svolgimento di attività lavorativa con remunerazione inferiore al minimo esente da imposizione fiscale.

Conseguentemente la reintroduzione dell'istituto della conservazione dello stato di disoccupazione vale a ripristinare il parallelismo tra il citato istituto della cumulabilità parziale della Naspi con la permanenza dello stato di disoccupazione, ripristinando la situazione standard secondo cui il percettore di Naspi deve essere in stato di disoccupazione per tutto il periodo di fruizione della medesima.

Si mette, inoltre, in luce che, fino al 24 settembre 2015, la definizione di «stato di disoccupazione» era stabilita dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, come la condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti. Tale definizione era completata da quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, secondo cui lo stato di disoccupazione era conservato in caso di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Se, dunque, da un canto, la modifica oggi proposta non fa altro che ripristinare un regime già vigente fino al settembre dell'anno scorso (2015), dall'altro, si rappresenta che i principali incentivi all'occupazione vigenti - in particolare, gli esoneri contributivi previsti dalla legge di stabilità per il 2015 e dalla legge di stabilità per il 2016 - non sono legati alla sussistenza del mero stato di «disoccupazione», ma richiedono l'assenza in capo al lavoratore, nei sei mesi precedenti l'assunzione incentivata, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Decreto legislativo n. 151 del 2015

Le modifiche apportate alla legge n. 68 del 1999 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un incremento dell'ammontare delle sanzioni rispetto alla disciplina previgente, finalizzato a rendere coerente la disciplina sanzionatoria con quella del versamento dei contributi esonerativi. Poiché le sanzioni sono versate al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge n. 68 del 1999, il loro incremento è da considerarsi neutrale ai fini della finanza pubblica.